Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 6 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1978, n. **330.**

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Saint Louis ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella stessa località, nonché modificazioni alle circoscrizioni dei consolati generali di Chicago e New Orleans.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1977 con il quale veniva modificata la circoscrizione del consolato generale in New Orleans (Louisiana);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1978 con il quale veniva modificata la circoscrizione del consolato generale in Chicago;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Saint Louis (Missouri) è soppresso con decorrenza 30 giugno 1978.

Art. 2.

E' istituito in Saint Louis (Missouri) con decorrenza 30 giugno 1978, un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Chicago (Illinois) e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Missouri.

Art. 3.

A decorrere dal 30 giugno 1978 la circoscrizione del consolato generale in Chicago (Illinois) è modificata come segue: gli Stati di Illinois, Iowa, Wiscounsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Wyoming, Colorado, Kansas, Missouri.

Art. 4.

A decorrere dal 30 giugno 1978 la circoscrizione del consolato generale in New Orleans (Louisiana) è modificata come segue: gli Stati di Alabama, Florida (eccetto le contee rientranti nella circoscrizione del consolato di 2ª categoria in Miami), Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas (eccetto le contee rientranti nella circoscrizione del consolato di 2ª categoria in Houston), Portorico, le Isole Vergini americane, Kentucky, Oklahoma, Arkansas e Tennessee.

Art. 5.

A decorrere dal 30 giugno 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Kansas City (Missouri) è posto alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Chicago, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Kansas.

Art. 6.

A decorrere dal 30 giugno 1978 il vice consolato di 2ª categoria in Memphis (Tennessee) e l'agenzia consolare di 2ª categoria in Little Rock (Arkansas) sono poste alle dipendenze del consolato generale in New Orleans.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1978

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1978

Registro n. 452 *Esteri, foglio n.* 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1978, n. **331.**

Elevazione del consolato in Hannover a consolato generale ed elevazione dell'agenzia consolare in Düsseldorf a consolato generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Hannover (Repubblica federale di Germania) è soppresso con decorrenza 1° agosto 1978.

Art. 2.

E' istituito in Hannover (Repubblica federale di Germania) un consolato generale di 1ª categoria con decorrenza 1° agosto 1978 e con la seguente circoscrizione territoriale: il Land Bassa Sassonia.

Art. 3.

A decorrere dal 1° agosto 1978 la circoscrizione territoriale del consolato generale in Amburgo è modificata come segue: i Lander di Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein.

Art. 4.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) è soppressa con decorrenza 1° agosto 1978.

Art. 5.

A decorrere dal 1° agosto 1978 è istituito in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) un consolato generale di 1ª categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1978

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1978
Registro n. 452 *Esteri, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Egidio e di S. Bartolomeo, in Sassoferrato.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Assisi e Nocera-Gualdo 1° marzo 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Egidio, in frazione omonima del comune di Sassoferrato (Ancona), e di S. Bartolomeo, in frazione Castiglioni dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1978
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **333.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e dei SS. Antonino e Fermo martiri, in Solignano.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Fosio del comune di Solignano (Parma), e dei SS. Antonino e Fermo martiri, in frazione Rubbiano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **334.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo, in Cerveno.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo, in Cerveno (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **335.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Bartolomeo, in Calestano.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1977, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Vigolone del comune di Calestano (Parma), e di S. Bartolomeo, in frazione Ravarano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **336.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dalla mensa vescovile di Tortona al beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Lorenzo, in Tortona.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 20 gennaio 1977, relativo allo stralcio, dalla mensa vescovile di Tortona (Alessandria) a favore del beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Lorenzo nella stessa città, di un immobile, con circostante sedime, sito nello stesso comune, adibito ad abitazione del parroco e del coadiutore e ad opere parrocchiali, descritto e valutato in L. 71.200.000 nella perizia giurata 19 gennaio 1977 dell'architetto Tino Migliora.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **337.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto San Giuseppe delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in Bologna.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto San Giuseppe delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. 338.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, in Darfo.

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, in frazione Gorzone del comune di Darfo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1978
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 22

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301)

Nel decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, nel primo comma dell'art. 4 dove è scritto: «... nei convitti di cui al precedente *art. 1* ...», leggasi: «... nei convitti di cui al precedente *art. 2* ...».

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 45, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 268, con il quale il dott. Giovanni Simeone, dirigente generale presso il Ministero delle finanze è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del prof. Ugo Calderoni collocato a riposo;

Visto il telegramma n. 01613 con il quale il Ministro delle finanze ha designato il dirigente generale dottor ing. Emilio De Ruvo a far parte del consiglio di cui sopra in sostituzione del dott. Giovanni Simeone recentemente nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. ing. Emilio De Ruvo, dirigente generale del Ministero delle finanze è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato in sostituzione del dott. Giovanni Simeone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1978
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 202

(5572)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1978.

Approvazione della convenzione finanziaria relativa alla emissione di cartelle della Cassa depositi e prestiti - 10 % 1977-1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il precedente decreto in data 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977, con il quale è stata data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti di procedere all'emissione di cartelle 10% 1977-1987, fino alla concorrenza di lire 7.500 miliardi, in corrispondenza della concessione di prestiti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto che a norma degli articoli 10 e 11 di detto decreto ministeriale è stato affidato alla Banca d'Italia l'espletamento del servizio finanziario della citata emissione sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca stessa, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la convenzione in data 24 aprile 1978, sottoscritta dai legali rappresentanti di detti Istituti ed allegata al presente decreto;

Decreta:

E' approvata la convenzione citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1978
Registro n. 18 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 362

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 1500 di sego animale, provenienza U.S.A., la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anti-

cipato di Fr. Sv. 2.403.450 di cui al mod. *B*-Import n. 4459490 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano in data 25 luglio 1974 e per la quale è stata autorizzata la rivendita alla Avechimica International, fattura n. 417 del 31 ottobre 1974, con validità per l'incasso al 31 marzo 1975 (mai avvenuto);

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito del ricavo della rivendita non è mai avvenuto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 2.403.450 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 120 di polvere di latte la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 317.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3495049 rilasciato dalla Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano, in data 3 aprile 1974 e per la quale è stata autorizzata la rivendita in transito dall'Ufficio italiano dei cambi per complessivi Fr. Sv. 354.840;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito del ricavo della rivendita non è mai pervenuto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito della rivendita alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Banca mutua popolare agricola di Lodi, in Milano, nella misura del 5 % di Fr. Sv. 317.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Serin S.p.a., in Palermo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, pertanto, anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 660 di olio di palma la ditta Serin S.p.a. di Palermo ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 2.995.080 di cui al mod. *B*-Import n. 3895035 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano in data 17 maggio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova l'8 ottobre 1974 per tonnellate 401,615 pari a Fr. Sv. 1.822.529 entro i normali termini; per il residuo importo di Fr. Sv. 1.172.551 è stata tentata la rivendita in transito (autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi) pari a tonn. 260 ca. che non ha mai avuto luogo, per cui il ricavo della stessa non è mai stato introdotto in Italia;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo, che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Serin S.p.a. di Palermo mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.172.551 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5319)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti di aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare fi-

nanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 196, con il quale il tasso di riferimento da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nella misura del 15,95 per cento;

Visto il successivo decreto del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1977, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 52, con il quale il tasso predetto è stato rideterminato nella misura del 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 132, con il quale il tasso medesimo è stato ulteriormente variato al 15,90 per cento;

Visto il successivo decreto del 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 per cento;

Visto il proprio decreto del 6 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 83, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 per cento;

Visto il successivo decreto del 12 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 per cento;

Visto il proprio decreto n. 245802 del 26 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1978, con il quale viene fissato nella misura del 15,50 per cento il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria (sostitutive di quelle contemplate nella legge n. 1063);

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere sui finanziamenti già concessi ai sensi della cessata legge n. 1063 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre adeguare ulteriormente il tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nella misura del 15,50 per cento annuo.

Il predetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da stipulare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie, già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto, si applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispongono i precedenti decreti del 22 giugno 1977, del 30 giugno 1977, del 31 agosto 1977, del 6 dicembre 1977 e del 12 aprile 1978 citati in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1978
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 29

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1978.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 31 gennaio 1978 e 10 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratotri licenziati per cessezione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5545)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1139/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1140/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1141/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1142/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1143/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1144/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1145/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° giugno 1978. all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1146/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa per il terzo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1147/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1148/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1149/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1150/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1151/78 della commissione, del 30 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese.

Pubblicati nel n. L 143 *del* 31 *maggio* 1978.

(133/C)

Regolamento (CEE) n. 1152/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1153/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2517/69, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1154/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance.

Regolamento (CEE) n. 1155/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica per la quinta volta il regolamento (CEE) n. 1163/76 relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura.

Regolamento (CEE) n. 1156/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 508/78 che proroga il regime di aiuto alla produzione dei foraggi disidratati.

Regolamento (CEE) n. 1157/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che fissa, per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1978, alcune misure temporanee di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare nei riguardi delle navi da pesca che battono bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana.

Regolamento (CEE) n. 1158/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, che proroga fino al 24 giugno 1978 talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1159/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, relativo alla sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per gli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15.000 chilogrammi, della sottovoce ex 88.02 B II c).

Pubblicati nel n. L. 144 *del* 31 *maggio* 1978.

(134/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 15/1978. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 3330/74 del Consiglio dei Ministri CEE del 19 dicembre 1974 e le successive integrazioni, riguardanti in particolare l'art. 38 di tale regolamento;

Visto il regolamento n. 1399/78 del Consiglio dei Ministri CEE del 20 giugno 1978, con il quale sono stati stabiliti i prezzi nel settore bieticolo-saccarifero per la campagna 1978-79;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, concernenti l'istituzione della Cassa conguaglio zucchero nonché le contribuzioni e le erogazioni di sua competenza per il graduale inserimento dell'economia saccarifera italiana in quella comunitaria;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 28/1977 del 30 giugno 1977;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi dello zucchero in relazione alle decisioni adottate in sede comunitaria per la regolamentazione della campagna bieticolo-saccarifera 1978-79;

Ritenuto necessario adeguare l'ammontare del sovrapprezzo in relazione alle previste esigenze della Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto necessario esentare dall'aumento del sovrapprezzo lo zucchero destinato alle aziende utilizzatrici tenendo conto della situazione in cui operano le corrispondenti industrie comunitarie;

Ritenuto necessario, ai fini dell'unificazione e perequazione dei prezzi, per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 5 luglio 1978 disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero, di contribuzioni calcolate tenendo conto delle differenze dei nuovi prezzi nazionali rispetto a quelli precedentemente in vigore, fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1978-79, ed esentando lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame, nonché le scorte operative per le industrie utilizzatrici;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P., onde evitare che anticipate notizie sull'aumento dei prezzi dello zucchero determinino turbative di mercato;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Con decorrenza dal 5 luglio 1978, i prezzi massimi dello zucchero di produzione nazionale e di provenienza estera, per il consumo alimentare diretto e per qualunque altra diversa destinazione comprensivi del sovrapprezzo di cui al successivo punto 4), dell'imposta di fabbricazione, dell'IVA, nonché della quota trasporto, risultano come appresso su tutto il territorio nazionale, esclusi i contingenti di zucchero che fruiscono di un regime speciale in alcune zone.

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 650 al kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali il prezzo di L. 650 si applica al peso di kg 100,705 per q.le di prodotto netto;

II) zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:

per confezioni tara per merce . L. 670 a kg
per confezioni a peso netto . » 685 »

I suddetti prezzi al consumo valgono per i centri in cui esistono depositi di grossisti; per gli altri centri è consentita una maggiorazione di L. 5 al kg.

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezione tara per merce . . L. 631,75 a kg
per confezione a peso netto . . » 635,35 »

II) zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg:
per confezione tara per merce . . L. 650,80 a kg
per confezione a peso netto . » 666,30 »

I prezzi si riferiscono a prodotto reso su mezzo di trasporto al magazzino del destinatario; per consegne in centri in cui non esistono depositi di grossisti è consentita una maggiorazione di L. 5 a kg.

Qualora, a scelta del venditore, il prodotto sia reso alle condizioni di cui alla seguente lettera C), settimo e ottavo comma, i prezzi massimi di cui sopra sono ridotti di L. 1,50 al kg.

Per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o da kg 100 di juta o cotone è confermata la maggiorazione di L. 1 a kg.

I prezzi di cui ai punti A) e B) di cui sopra sono comprensivi dei compensi per la distribuzione.

C) *Per le vendite dal produttore*:

I) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50, tara per merce L. 609,7271 a kg; a peso netto L. 614,078 a kg netto;

II) zucchero semolato in astucci o pacchi da 1, da ½ e da 2 kg tara per merce, L. 625,9465 a kg; a peso netto L. 642,0831 a kg netto.

E' confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per lo zucchero confezionato in sacchi da kg 50 e/o kg 100 di juta o cotone; è altresì confermata la maggiorazione di L. 1 a kg per le confezioni da ½ e da 1 kg consegnate in cartoni o fardelli da 10 kg, nonchè per le confezioni da kg 2 consegnate in cartoni o fardelli da kg 20.

Per le confezioni in astucci o pacchi a peso lordo, il peso netto relativo non può essere inferiore, per ogni kg lordo, a g 960 per gli astucci di cartone, ed a g 990 per i pacchi di carta.

I prezzi suddetti si riferiscono a quantitativi minimi di q.li 200 lordi o netti a seconda della confezione; per quantitativi inferiori, con un minimo di q.li 100 i prezzi di cui sopra sono aumentati dell'1,5 per cento.

Tale maggiorazione, da applicarsi ai prezzi dello zucchero, ivi compresi quelli delle varietà e delle confezioni speciali di cui al punto 3), resta invariata anche per eventuali consegne inferiori a q.li 100. La maggiorazione predetta non potrà essere applicata nel caso in cui la spedizione o la consegna di quantitativi inferiori al limite previsto non sia dovuta a cause attribuibili all'acquirente.

La merce si intende resa porto franco alla stazione ferroviaria di arrivo più vicina al destinatario sempre che la tratta ferroviaria non sia inferiore a 100 km. Per spedizioni a mezzo ferrovia inferiori a q.li 200 lordi o netti, ma superiori o uguali al quantitativo minimo di q.li 100 lordi o netti, sarà a carico del destinatario la differenza tra la spesa di trasporto effettiva e quella determinata applicando alla quantità trasportata il nolo unitario relativo alla spedizione per la stessa percorrenza di un carico da q.li 200.

Per le consegne su mezzi stradali disposti dal cliente, sarà riconosciuto uno sconto «per abbuono trasporto» calcolato sulla distanza dal luogo di spedizione alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di destino della merce, in base alla tariffa ordinaria applicata dalle FF.SS. per i trasporti zucchero e con le seguenti particolari modalità:

a) nessun abbuono sarà concesso se di importo inferiore a L. 500 complessivo o se la consegna avviene nel raggio di 10 km;

b) per le distanze superiori a km 120, lo sconto per abbuono trasporto sarà calcolato con una franchigia del 10% sul chilometraggio, con un massimo di km 100.

2) I produttori autorizzati a svolgere attività di distribuzione all'ingrosso (vendite da deposito a dettaglianti) e di distribuzione al dettaglio (vendite dirette al consumo) possono praticare i prezzi massimi indicati rispettivamente alle lettere B) e A) del punto 1).

3) Per le varietà e le confezioni speciali (pilè, granella, quadretti e bustine, ecc.) sono confermati gli stacchi di prezzo attualmente in vigore rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 lordi.

Per le stesse varietà e confezioni speciali, viene stabilito che, per variare i relativi stacchi di prezzo, i compensi massimi di distribuzione e per adottare la conversione degli attuali prezzi da «tara per merce» a «peso netto», ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla Segreteria generale del C.I.P. Le modifiche proposte si intenderanno autorizzate se non contestate entro trenta giorni alla ricezione della comunicazione.

4) Le contribuzioni di cui al punto 4), lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n 1195 in data 22 giugno 1968, sono fissate nella misura di L. 113,50 per kg netto.

Per lo zucchero conferito all'Organismo d'intervento, non sono dovute le contribuzioni predette. Gli acquirenti di zucchero dall'Organismo di intervento sono tenuti invece al versamento alla Cassa conguaglio zucchero delle contribuzioni stesse, qualora lo zucchero sia destinato al mercato interno.

5) Per le vendite destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, sono così fissati gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alle qualità semolato in sacchi carta da kg 50 tara per merce, per le seguenti varietà speciali:

L. 6,924 a kg in meno per lo zucchero cristallino;
L. 10 a kg in più per lo zucchero extra fine.

6) Tutti coloro che alle ore zero del 5 luglio 1978 detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 q.li, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti, 40, entro il 20 luglio 1978.

Le dichiarazioni, da effettuarsi con lettera raccomandata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, ecc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zuccheri, distinti per prodotto nazionale e prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, il registro di carico e scarico, debbono presentare la dichiarazione corredata da copia del relativo foglio alla data del 4 luglio 1978 del predetto registro, vistata dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio.

Coloro che detengono prodotti, ancora gravati di imposta, sotto il controllo dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, sono invece tenuti a presentare il certificato del competente U.T.I.F. con i quantitativi esistenti alle ore zero del 5 luglio 1978.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati di imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'U.T.I.F. che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta a cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze, vistata da pubblico ufficiale.

7) *a*) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppo di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo nella misura di L. 94 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 5 luglio 1978 e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 19,50 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello in vigore a partire dal 5 luglio 1978.

Per lo zucchero presso le aziende utilizzatrici, di cui al punto 10), la dichiarazione di cui al precedente punto 6) non deve essere effettuata.

b) I grossisti, gli importatori ed i dettaglianti tenuti a presentare la dichiarazione di cui al precedente punto 6) devono altresì corrispondere in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera *a*), le seguenti ulteriori contribuzioni:

grossisti e importatori L. 21 a kg netto
dettaglianti » 14 » »

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero i predetti importi sono dovuti sulla quantità di zucchero estrattibile calcolata secondo le norme comunitarie relative alla gestione spese di magazzinaggio.

8) Le contribuzioni di cui al punto precedente dovranno essere versate secondo le modalità, che saranno stabilite dalla Cassa conguaglio zucchero, entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coatta di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

9) Sono esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al precedente punto 7) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che non vengano successivamente nazionalizzati. In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 7) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

E' anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

10) Per lo zucchero acquistato e utilizzato per ottenere prodotti trasformati a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa conguaglio zucchero procederà al rimborso alle aziende utilizzatrici dell'importo di L. 25 a kg netto, secondo le modalità previste dal provvedimento C.I.P. n. 38/1977.

Per lo zucchero acquistato precedentemente, il rimborso resta dell'importo di L. 5,50 a kg netto.

Per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati di importazione, l'entità del sovrapprezzo è fissata in L. 88,50 a kg netto.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(5587)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978, riguardante « Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli » deve essere apportata la seguente rettifica:

nelle premesse, alle righe decima e undicesima anzichè: « Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio *1977* e 10 gennaio *1977* di .....», leggasi: « Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio *1978* e 10 gennaio *1978* di .....».

(5488)

Nel decreto ministeriale 13 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978, riguardante « Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli » deve essere apportata la seguente rettifica:

nelle premesse, alle righe decima e undicesima anzichè: « Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio *1977*, 10 gennaio *1977* e 12 aprile 1978 di .....», leggasi: « Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio *1978*, 10 gennaio *1978* e 12 aprile 1978 di .....».

(5489)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Procida nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 13 giugno 1978, n. 1504, è stato vietato l'afflusso, nell'isola di Procida, agli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso al 31 agosto 1978, con la deroga per persone facenti parte della popolazione stabile e quelle appartenenti ai non residenti purché iscritti nei ruoli per il pagamento della tassa dei rifiuti solidi, nonchè le autovetture recanti targhe estere. Gli autoveicoli trainanti roulotte possono sbarcare nell'isola ma non possono circolare e pertanto dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto dello sbarco, nel punto in cui, all'atto di sbarco, viene depositata. Per i mezzi pesanti è divieto assoluto di sbarco nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi nel periodo di emissione del presente avviso al 31 agosto, con le sole eccezioni degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari.

(5539)

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola del Giglio nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 29 giugno 1978, n. 2170, è stato vietato l'afflusso nell'isola del Giglio dalla data del 15 luglio al 31 agosto 1978 degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, fatta eccezione per le autovetture appartenenti a persone che trascorrono almeno quindici giorni nell'isola, agli automezzi per trasporto merci alimentari e carburanti, agli autoveicoli recanti targa estera.

(5540)

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nelle isole di Vulcano e Filicudi nel periodo estivo

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo 13 giugno 1978, n. 1958, è vietato, dalla data di emissione del presente avviso al 31 agosto 1978, nelle isole di Vulcano e Filicudi, lo sbarco degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse. E' consentita una deroga, ad eccezione dell'isola di Stromboli, al divieto di afflusso degli autoveicoli, limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo perché risultano proprietari di case o perché alloggiano in località ricettive poste in zone distanti da « Vulcano Porto » e da « Filicudi Porto » ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere, nelle predette isole, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

(5541)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da *un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.* Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato *in carta bollata;*

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 208

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Brescia.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Mantova, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4896)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Palminteri Giuseppe, nato a Baucina (Palermo) il 9 marzo 1925 . punti 98 su 100
2. Cenci Franco, nato a Foligno il 19 febbraio 1939 » 90 »
3. Sbano Elio, nato a Belluno il 5 maggio 1939 . » 85 »
4. Scalese Armando, nato a Martirano (Cosenza) l'8 febbraio 1939 » 80 »
5. Fallica Luigi, nato a Paternò (Catania) il 25 ottobre 1931 » 70 »
6. Farro Domenico Donato, nato a Torre Annunziata il 22 ottobre 1936 » 70 »
7. Lanari Sergio, nato ad Ancona il 12 maggio 1939 » 70 »
8. Miani Francesco, nato a Bari il 6 ottobre 1925 » 70 »
9. Rusciani Luigi, nato a Cosenza il 5 febbraio 1939 . » 70 »
10. Semente Antonio, nato a Formia (Latina) il 18 ottobre 1939 » 70 »
11. Solaroli Carlo, nato a Ferrara il 21 ottobre 1940 . » 70 »
12. Vuga Silvano, nato a Gorizia il 31 maggio 1930 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4969)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. De Micheli Paolo, nato a Milano il 29 giugno 1941 . . . . punti 80 su 100
2. Ligeri Enrico, nato a Castelnuovo Magra (La Spezia) il 23 novembre 1944 . . . » 80 »
3. Toffoletto Franco, nato a Desio (Milano) il 5 giugno 1944 . . . . » 78 »
4. Levizzani Giovanni, nato a Roma il 28 settembre 1940 . . . . » 74 »
5. De Dominicis Carlo, nato ad Avellino il 19 marzo 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4974)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Didonna Nicola Domenico Giuseppe, nato a Triggiano (Bari) il 23 agosto 1943 . . punti 90 su 100
2. Fontanarosa Renato, nato a Portici (Napoli) il 22 luglio 1940 . . . . » 84 »
3. Corsi Claudia Maria, nata a Torino il 30 settembre 1945 . . . . » 80 »
4. D'Onofrio Raffaele, nato a Pomigliano d'Arco il 6 novembre 1937 . . . . . . » 78 »
5. Mancini Francesco, nato a Firenze il 7 aprile 1939 . . . . » 78 »
6. De Gori Pannilini Venceslao, nato a Siena il 21 giugno 1940 . . . . » 72 »
7. Genovese Flavia, nata a Messina il 30 maggio 1944 . . . . » 72 »
8. Pistolese Giuseppe, nato a Salerno il 23 maggio 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4972)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Rosso Umberto, nato a Cavallermaggiore (Cuneo) il 24 marzo 1935 . . punti 100 su 100
2. Russo Rosario, nato a La Spezia il 26 agosto 1945 . » 95 »
3. Inga Giuseppe, nato a Napoli il 25 luglio 1940 . » 90 »
4. Dell'Erba Laura, nata a S. Stino di Livenza (Venezia) il 18 agosto 1944 . . » 80 »
5. Varotto Lucia, nata a Padova il 18 aprile 1943 . » 78 »
6. Favarò Luigi, nato a Lercara Friddi (Palermo) il 5 agosto 1943 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4973)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e sucessive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fumagalli Mario, nato a Milano il 13 febbraio 1945 . punti 85 su 100
2. Salvini Salvatore, nato ad Anzio il 16 giugno 1935 » 85 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4975)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 25 maggio 1977, con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Vavuraki Dimitra, nata a Payoycha (Creta) il 13 giugno 1939, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 72 su cento, a seguito di ordinanza n. 166 reg. ord. n. 718/77 reg. ric. anno 1977 del 22 giugno 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione n. 93/78 reg. dec. n. 718/77 reg. ric. anno 1978 del 18 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito dell'impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, la dott.ssa Vavuraki Dimitra, nata a Payoycha (Creta) il 13 giugno 1939, è dichiarata idonea nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria e, per l'effetto, la stessa è inserita nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977 con punti 72/100 (settantadue su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5345)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 6 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Cirese Elio, nato a Roma il 24 aprile 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 98 su cento, a seguito di ordinanza n. 103 reg. ord. n. 476 reg. ric. anno 1977 del 27 aprile 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione n. 144 reg. dec. n. 476/77 reg. ric. anno 1978 del 1° febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Cirese Elio, nato a Roma il 24 aprile 1943, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 con punti 98/100 (novantotto su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5342)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Quarta Oronzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 14 aprile 1978 in sostituzione del dott. Quarta Oronzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 316

(5407)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, registro n. 1, foglio n. 317;

Considerato che il prof. Amorosa Michele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Da Re Paolo, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica applicata dell'Università di Bologna, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 28 marzo 1978 in sostituzione del prof. Amorosa Michele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 328

(5413)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Recine Hermann ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi familiari e di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Docimo Corrado, primario dell'ente ospedaliero di Catanzaro, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 14 aprile 1978 in sostituzione del prof. Recine Hermann, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 318

(5408)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Rabito Calogero ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni accademici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Mezzadra Giuseppe, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Università di Catania, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 29 aprile 1978 in sostituzione del prof. Rabito Calogero, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 361

(5409)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Dobrina Danilo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta perchè collocato a riposo dall'agosto 1976;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Zanetti Riccardo, primario dell'ente ospedaliero di Mirano (Venezia), è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 21 aprile 1978 in sostituzione del prof. Dobrina Danilo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 323

(5410)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Pastore Vito ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Quaranta Carlo, primario degli ospedali civili di Brescia, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 1° marzo 1978 in sostituzione del prof. Pastore Vito, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 360

(5411)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Nunnari Antonino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per impegni accademici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Tura Sante, direttore dell'istituto di ematologia dell'Università di Bologna, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 31 marzo 1978 in sostituzione del prof. Nunnari Antonino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 312

(5406)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Gibertini Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Rodolico Antonino, direttore dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università di Palermo, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1978 in sostituzione del prof. Gibertini Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 331

(5251)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Carrato Leonardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ranucci Claudio, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica che si terrà a Roma il giorno 1° marzo 1978 in sostituzione del dott. Carrato Leonardo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 104

(5412)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, registro n. 1, foglio n. 317;

Considerato che il dott. Mastrocola Claudio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Capotorto Carlo, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 28 marzo 1978 in sostituzione del dott. Mastrocola Claudio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 324

(5414)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 6 dell'11 febbraio 1978 (data di pubblicazione 8 aprile 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1978, registro n. 2 Difesa, foglio n. 115, riguardante l'esito del concorso pubblico per esami a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

(5341)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

L'ASSESSORE ALL'IGIENE, SANITA' E AMBIENTE

Visto il provvedimento n. 30 in data 17 luglio 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1974;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 1106 del 3 maggio 1976 e n. 1637 del 20 giugno 1977, con i quali si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse:

1. Belnava Giuseppe . . . . . . punti 55,102
2. Elena Armando . . . . » 48,000

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 12 maggio 1978

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE, SANITA' E AMBIENTE

Visto il proprio decreto n. 30 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1974 in provincia di Imperia, bandito con decreto n. 30 del 17 luglio 1975;

Viste le domande di partecipazione al concorso dei candidati, nelle quali sono elencate le sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

Il sottoindicato candidato, risultato idoneo nel concorso di cui in premessa e dichiarato vincitore della condotta medica a fianco indicata:

1) Belnava Giuseppe: Prelà-Vasia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Genova, addì 12 maggio 1978

L'assessore: Dosio

(5356)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa.

Il veterinario provinciale di Siracusa rende noto che con decreto 21 giugno 1978, n. 524, sono stati riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1977 nella provincia di Siracusa.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti, che dovranno essere inviati e presentati all'ufficio veterinario provinciale di Siracusa, viale Montedoro, 49, è fissato alle ore 12 del giorno 31 agosto 1978.

(5355)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(2387/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « C. FORLANINI » DI ROMA

Concorso a due posti di assistente di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(2384/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(2385/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2383/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2382/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente ospedaliero in Mesagne (Brindisi).

(2395/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio di pronto soccorso di medicina;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2386/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(2392/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2397/S)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(2388/S)

OSPEDALE « MONTE DEI POVERI » DI RUTIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rutigliano (Bari).

(2399/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1978, n. **23.**

Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **19** *del* 10 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Cap. I

BILANCIO

Art. 1.

Oggetto

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale umbro nel rispetto dei principi fondamentali sanciti, ai fini del coordinamento previsto dall'art. 119 della Costituzione, dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e in armonia con la Costituzione e con lo statuto regionale.

Art. 2.

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziario-contabili le scelte compiute e le priorità individuate dal piano regionale di sviluppo.

Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli del piano regionale di sviluppo e comunque hanno una durata non superiore al quinquennio.

Il bilancio pluriennale è approvato con legge dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento, in base sia alla legislazione vigente che ai previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato.

In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

Art. 3.

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per cascun anno all'mporto dell'ultima assegnazione.

Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

Art. 4.

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.

Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonchè distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 3.

Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonchè dai limiti d'impegno.

Il bilancio pluriennale si considera capiente al fine della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 3 il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.

Art. 5.

Leggi regionali di spesa

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.

Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40 soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 6.

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione e adempimenti annuali

Entro il 15 settembre di ogni anno la giunta presenta al consiglio:

a) una relazione sul processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e sulla situazione economica della Regione e le proposte di aggiornamento del bilancio pluriennale;

b) il bilancio annuale di previsione con il disegno di legge per l'approvazione del medesimo, unitamente ai bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio regionale approva:

a) con legge, il bilancio di previsione annuale e l'aggiornamento del bilancio pluriennale;

b) con la forma prevista per gli atti di indirizzo politico, la relazione sul processo di attuazione del piano regionale di sviluppo e sulla situazione economica della Regione.

Art. 7.

Esercizio finanziario - Esercizio suppletivo

L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, l'esercizio finanziario è protratto fino al 31 gennaio dell'anno successivo. A quest'ultima data è protratta, altresì, la chiusura dei conti.

Art. 8.

Bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione della Regione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Le previsioni sono formulate in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:

1) l'ammontare dei residui attivi e passivi relativi a ciascun capitolo o ai capitoli corrispondenti, che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese delle quali, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si autorizza l'impegno;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza, entro il limite massimo per ciascun capitolo dei residui presunti di cui al n. 1) e delle previsioni di competenza di cui al n. 2).

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo che si presume accertare al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto l'ammontare della giacenza di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Art. 9.

Stanziamenti di competenza per la spesa

Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al primo comma, entro i limiti della spesa totale indicata dalla legge che autorizza la spesa pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

Art. 10.

Stanziamenti di cassa per la spesa

Gli stanziamenti di spesa, formulati in termini di cassa, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dover effettuare nell'esercizio sia in conseguenza degli impegni già assunti che dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo.

La misura degli stanziamenti di cassa avviene altresì in correlazione alle previste disponibilità complessive di cassa dello esercizio.

Art. 11.

Equilibrio del bilancio di competenza

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo disavanzo sia coperto da mutui o da prestiti autorizzati con la legge di bilancio, nei limiti fissati dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo art. 19, secondo comma lettera *b)* non può, in ciascun bilancio annuale, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e da prestiti e quelle derivanti dall'assegnazione o da riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'art. 19, secondo comma, lettera *a)*.

Ai fini della determinazione del limite di cui al comma precedente, l'eventuale saldo negativo iscritto in bilancio ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, è da considerare, per la sua copertura come spesa per l'adempimento di funzioni normali, fatta eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati nello esercizio precedente.

Art. 12.

Equilibrio del bilancio di cassa

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 13.

Universalità ed integrità del bilancio

Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese devono esere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

Art. 14.

Gestioni fuori bilancio

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e di quelli ad esso allegati ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

Art. 15.

Esercizio provvisorio

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore ai tre mesi, con legge adottata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al consiglio, senza limite di somma.

Con legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 16.

Gestione provvisoria del bilancio

Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, nonchè di quella che autorizza l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio medesimo è disciplinata come segue:

1) in pendenza degli adempimenti previsti dall'art. 127 della Costituzione:

a) limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;

b) ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;

2) in caso di rinvio delle predette leggi, o nel caso in cui in ordine alle stesse sia stata promossa la questione di legittimità o di merito, ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione:

a) limitatamente a quella parte del capitolo e ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;

b) ovvero nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 17.

Classificazione delle entrate

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la natura, nelle seguenti categorie:

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

Categoria 1ª - Tributi propri.

Categorie 2ª - I.L.O.R., tributi erariali e fondo art. 8 legge 281/70.

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione:

Categoria 11ª - Fondi derivanti dall'art. 9 della legge 281/70.

Categoria 12ª - Fondi derivanti dall'art. 12 della legge 281/70.

Categoria 13ª - Fondi derivanti da altre assegnazioni.

Categoria 14ª - Trasferimenti di fondi dallo Stato per lo esercizio di funzioni delegate.

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali:

Categoria 21ª - Rendite patrimoniali e proventi del demanio.

Categoria 22ª - Utili di Enti ed Aziende regionali.

Categoria 23ª - Entrate diverse.

Categoria 24ª - Partite che si compensano nella spesa.

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 31ª - Alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni.

Categoria 32ª - Eredità, donazioni ed altri trasferimenti di capitali non dello Stato.

Categoria 33ª - Rimborso di crediti e recuperi vari.

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

Categoria 41ª - Accensione di prestiti.

Categoria 42ª - Obbligazioni.

Categoria 43ª - Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

TITOLO VI - Entrate per contabilità speciali:

Categoria 51ª - Partite di giro.

Categoria 52ª - Stabilimenti speciali.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, secondo il loro oggetto, in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle entrate.

Ciascun capitolo dell'entrata deve contenere i seguenti elementi: numerazione progressiva, anche se discontinua; denominazione analitica; riferimento alla categoria; ammontare dei residui attivi che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere senza distinzione tra riscossioni in conto residui e in conto competenza.

In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

Il piano dei conti per le entrate potrà essere adeguato ai criteri fissati ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 18.

Classificazione delle spese

Le spese sono classificate in titoli, sezioni e categorie secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato.

Il piano dei conti sarà adeguato ai criteri fissati dalla commissione interregionale, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Nell'ambito di tale classificazione debbono essere tenute distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali dalle spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e da quelle concernenti l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano programma o progetto della Regione.

Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:

a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

Il bilancio contiene, per la spesa:

a) un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli;

b) un riassunto delle spese concernenti:

1) l'adempimento delle funzioni normali;

2) progetti speciali;

3) le funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

4) le funzioni delegate dalla Regione agli enti locali.

In allegato al bilancio, le spese sono classificate in titoli secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti; in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

Per le spese soggette a vincoli di destinazione, in virtù di leggi speciali dello Stato o della Regione, a margine dei capitoli relativi deve essere effettuata espressa annotazione con riferimento anche ai corrispondenti capitoli dell'entrata.

Art. 19.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i titoli delle entrate e delle spese.

Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

a) un prospetto che metta a raffronto le entrate, distintamente per capitoli o con l'indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dal provvedimento di riparto, derivanti da assegnazioni statali ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da assegnazioni per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato e le spese, anch'esse distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo e quarto comma del successivo art. 30;

b) un prospetto che esponga distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per lo adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall'altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l'attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.

Art. 20.

Bilancio degli enti dipendenti dalla Regione

I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente alla giunta regionale entro il 1° settembre, e dalla giunta presentati al consiglio regionale in allegato al bilancio regionale e approvati con appositi articoli dalla legge di bilancio.

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nei bilanci degli enti predetti redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite secondo la disciplina contenuta nel precedente art. 18 in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato regionale.

Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al primo comma, che concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

Art. 21.

Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate e per l'attuazione di progetti della Regione

Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.

Le leggi medesime stabiliscono altresì i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti dei fondi stessi.

Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono, nei bilanci degli enti stessi, essere iscritte in apposita categoria, distinta dalle altre categorie del bilancio, avente la denominazione «delega di funzioni regionali». In tali categorie, le entrate e le spese sono analiticamente distinte in capitoli aventi denominazione omogenea rispetto a quelli corrispondenti del bilancio regionale, del quale ne deve essere richiamata la numerazione.

Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento della amministrazione regionale.

Le entrate di cui al precedente comma sono iscritte nei bilanci degli enti locali secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.

Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

Al fine di favorire forme di coordinamento e collaborazione nella gestione della spesa pubblica regionale, anche attraverso una predisposizione di strumenti contabili e amministrativi che forniscano una visione complessiva ed unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti pubblici, le spese degli enti locali relativi a progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.

I fondi comunque assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi.

Art. 22.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore.

Da tale fondo, sono prelevate con deliberazione della giunta regionale le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si sono rivelati insufficienti dei capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie.

Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti; quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'art. 20, terzo comma della legge 19 maggio 1976, n. 335 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente articolo è allegato al bilancio.

Art. 23.

Fondo di riserva per spese impreviste

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.

Da tale fondo, con deliberazione della giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero i nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi caratteri di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

Le deliberazioni di cui al secondo comma debbono essere presentate al consiglio regionale per la convalida entro il termine di quindici giorni dalla data in cui sono divenute esecutive.

Art. 24.

Autorizzazione di ulteriori spese

Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste debbono essere autorizzate con legge regionale.

Art. 25.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del consiglio regionale non soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è iscritto in bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nello esercizio.

Art. 26.

Fondi globali

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono iscritti, in ciascuno dei titoli I e II, i seguenti fondi globali, per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio:

a) fondi globali destinati ai finanziamenti di spese per lo adempimento delle funzioni normali della Regione;

b) fondi globali destinati al finanziamento di spese concernenti ulteriori programmi di sviluppo.

I fondi di cui al primo comma non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Costituiscono provvedimenti legislativi regionali in corso, agli effetti di cui al primo comma, quelli iscritti in appositi elenchi indicativi da allegare alla legge di bilancio sulla base del programma di attività della giunta.

Le quote dei fondi globali non utilizzati al termine dell'esercizio nei modi sopra indicati, costituiscono economia di spesa.

Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dello esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio purchè tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Nei casi di cui al comma che precede, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11.

Art. 27.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale — oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine

di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote di spesa annuale determinate ai sensi del precedente art. 9 — si provvede:

1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

3) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

4) all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo, degli elementi di cui al precedente n. 2 degli stanziamenti dei capitoli di spesa cui è destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, allo aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dello ultimo comma del precedente art. 11.

Art. 28.

Variazioni di bilancio

La giunta regionale è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio ad apportare nel corso dell'esercizio le variazioni al bilancio mediante la istituzione di nuovi capitoli o modifica degli stanziamenti di quelli esistenti, al fine di iscrivere nello stesso le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al consiglio in corso di approvazione — finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a norma dell'art. 26 — autorizzano la giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

La giunta regionale è autorizzata, inoltre, ad apportare le modificazioni occorrenti alle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l'unificazione o la suddivisione degli stessi, nonchè la inclusione — limitatamente al bilancio annuale — di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a qualsiasi finalità, in dipendenza dell'indicazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Le deliberazioni della giunta regionale di variazioni di bilancio di cui ai commi precedenti sono comunicate al consiglio entro quindici giorni dalla data in cui sono diventate esecutive.

Salvo quanto disposto dalla presente norma, nonchè dai precedenti articoli 22, 23, 25 e 26 ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale entro il 30 novembre.

Dopo tale data nessuna variazione al bilancio può essere deliberata, salvo quelle di cui al primo comma.

Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 29.

Divieto di storni

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23, 25, 26 e 28 secondo comma, il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa, è disposto con legge regionale, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Art. 30.

Fondi statali assegnati alla Regione

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

b) assegnazione per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al presente comma, è consentito di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

E' consentito, altresì, qualora si siano erogate in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

In relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al terzo comma del presente articolo, è consentito attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorchè si preveda di non far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 11.

Al bilancio sono allegati appositi prospetti dimostrativi delle corrispondenze e delle compensazioni tra assegnazioni statali a destinazione vincolata e stanziamenti disposti nel bilancio regionale, in relazione all'applicazione di quanto previsto nel secondo e quarto comma del presente articolo.

Art. 31.

Mutui e prestiti

Entro i limiti e per le finalità fissati dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la contrazione dei mutui o la emissione di prestiti:

a) è autorizzata, con legge regionale di bilancio o leggi di variazioni del medesimo, che fissa: gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale;

l'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto relativo dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui;

b) è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonchè l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo la giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuite.

Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 32.

Anticipazione di cassa

Con deliberazione della giunta regionale possono essere contratte, con il tesoriere della Regione, anticipazioni solamente per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali spettanti alla Regione. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla giunta regionale sulla base della legge regionale e della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

Delle anticipazioni di cassa la giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione con la specifica delle condizioni, entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.

Art. 33.

Garanzie prestate dalla Regione

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti per la contrazione

di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

Nel bilancio regionale viene iscritto un apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e o di altri soggetti.

La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di entrata a cui vengono imputate le somme recuperate.

Cap. II
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 34.
L'accertamento delle entrate

Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di riparto ed assegnazione dei fondi.

Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.

In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

La competenza ad accertare le entrate appartiene alla giunta o, per delega ad un suo componente.

Art. 35.
Riscossione e versamento delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a ciò autorizzato per legge o regolamento.

Le somme riscosse da uffici o enti esterni alla Regione o dagli incaricati sono versate integralmente e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo, al tesoriere regionale.

Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto da un responsabile di settore dell'ufficio bilancio.

L'ordinativo di incasso è firmato anche da un membro della giunta regionale a ciò delegato.

Il tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, e pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

Art. 36.
Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate

I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

E' tenuta, a cura dell'ufficio di ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossione in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

Art. 37.
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.

L'annullamento dei crediti medesimi viene posto mediante deliberazione della giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 38.
Ricognizione dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente con deliberazione motivata della giunta regionale. La giunta regionale allega alla relazione illustrativa del progetto di legge di approvazione del conto consuntivo un prospetto di classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

c) crediti riconosciuti inesigibili.

I crediti di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera *c*) sono eliminati dalle scritture degli uffici.

Art. 39.
Stadi della spesa

Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti, od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:

a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione;
d) pagamento.

Tali stadi possono essere simultanei.

Art. 40.
Impegni di spesa

I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma del precedente art. 5, quinto comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

Il provvedimento che dispone la liquidazione a saldo su ciascuno impegno di spesa indica la residua disponibilità sullo impegno stesso, quale economia riutilizzabile.

Art. 41.
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente articolo, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 42.
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa

La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta alla giunta, fatte salve le competenze del consiglio.

Art. 43.
Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione, allo ufficio bilancio della Regione il quale accertata la completezza della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.

Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi regionali, sono trasmessi all'ufficio bilancio per la registrazione dell'impegno definitivo.

Qualsiasi successivo atto o contratto, che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato all'ufficio bilancio per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 44.
Liquidazione delle spese

La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare del debito scaduto, sulla base di idonea documentazione.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione divenuta esecutiva provvede la giunta con apposita deliberazione non soggetta ad approvazione, salvo che:

a) si tratti di spese fisse, nel qual caso la spesa è disposta dagli assessori responsabili dei rispettivi dipartimenti o uffici;

b) si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione è eseguita dal presidente della giunta o da un assessore delegato dallo stesso.

La giunta regionale può delegare per la liquidazione i singoli assessori.

Art. 45.
Emissione del titolo di pagamento

L'ufficio bilancio provvede ad emettere i titoli di spesa, in esecuzione degli atti di liquidazione disposti dai competenti organi, o in esecuzione delle leggi che indichino il creditore, la somma da pagare ed il capitolo di imputazione della spesa.

Art. 46.
Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordine di accreditamento nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza, o in conto residui.

I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente della giunta regionale o dal componente della giunta delegato dal presidente, ovvero, in assenza di questo, dal componente della giunta regionale competente per materia nonchè da un responsabile del settore dell'ufficio bilancio.

L'ufficio bilancio prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazione od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia, ed ai sensi dei commi seguenti.

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l'emissione del titolo stesso ha l'obbligo di dichiarare nell'ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla commissione di controllo.

I funzionari dell'ufficio bilancio, addetti al riscontro ed alla emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma non possono dar corso all'emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I medesimi funzionari non possono, altresì dare corso alla emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato art. 49 ove non siano dichiarati sull'atto gli estremi di approvazione da parte della commissione di controllo ovvero che la commissione stessa non ha adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.

Art. 47.
Disciplina del servizio di tesoreria
Estinzione dei titoli di spesa

La disciplina del servizio di tesoreria di cui alla legge regionale 8 marzo 1972, n. 1, è integrata dalle disposizioni della presente legge.

In particolare i titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

b) accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c) commutazione in assegno circolare non strasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata; oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) assegno postale localizzato.

Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) occorre l'espressa richiesta dei creditori.

Art. 48.
Modalità di effettuazione dei pagamenti

Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito in materia di utilizzo delle aperture di credito, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti al precedente art. 46.

Art. 49.
Funzionari delegati

Nei casi previsti dalla presente legge l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.

Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonchè per le altre indicate annualmente nella legge di bilancio, le

aperture di credito sono autorizzate, con atto motivato dalla giunta regionale entro il limite massimo fissato con la predetta legge di approvazione del bilancio.

Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante i buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

Il prelievo è effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a favore del funzionario delegato.

Art. 50.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere alla giunta regionale il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificativi delle spese, semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della estinzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

L'ufficio bilancio della Regione esegue i riscontri di competenza ed invia il rendiconto alla giunta regionale la quale approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora in sede di riscontro l'ufficio bilancio accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, ne informa l'assessore al bilancio il quale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l'assessore rimette gli atti alla giunta per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Art. 51.

Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a registrazione

Qualora l'ufficio bilancio riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 43 e 46, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

In ogni altro caso esso indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

Art. 52.

Titoli di spesa ineseguibili

Qualora un responsabile di settore dell'ufficio bilancio non ritenga, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 43 e 46 di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente art. 51 ne riferisce con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, all'assessore responsabile dell'ufficio bilancio dandone comunicazione anche all'assessore competente per materia.

L'assessore al bilancio, qualora la giunta regionale intenda dar corso al provvedimento, dà in proposito ordine scritto al responsabile di settore che è tenuto ad eseguirlo.

Copia dell'ordine scritto di cui al comma precedente deve essere allegata al titolo cui si riferisce, e comunicata al consiglio regionale.

Art. 53.

Residui passivi

Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 40 e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte.

Le somme di cui al primo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine esse costituiscono economie di spesa, salvo la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 54.

Ricognizione dei residui passivi

L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonchè il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla giunta regionale con motivata deliberazione.

Prima della formazione del conto consuntivo la giunta regionale, sulla base di dati forniti dall'ufficio bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dello esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;

b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno;

c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.

Le somme di cui alle lettere *a*) e *b*) continuano ad esser riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera *c*) sono eliminate dalle scritture con deliberazione della giunta e costituiscono economia di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera *c*) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

Art. 55.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Il consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile, prevista dall'art. 40 dello statuto regionale ha un proprio bilancio, la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal regolamento interno nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Entro il 1° settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del consiglio regionale, ripartiti nei capitoli di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla presidenza della giunta regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

Le somme stanziate nei suddetti capitoli sono messe globalmente a disposizione del presidente del consiglio regionale presso la tesoreria della Regione mediante titoli di spesa intestati al presidente stesso.

Le somme stesse sono utilizzate con ordini tratti sulla tesoreria.

I risultati del conto consuntivo del consiglio regionale sono trasmessi alla presidenza della giunta regionale entro il 10 aprile di ogni anno per essere inclusi nel rendiconto generale della Regione.

Cap. III

RESPONSABILITA' E CONTROLLO

Art. 56.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso l'ente

Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e solidamente verso l'ente, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, secondo e terzo comma, e 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Ad essi si applica altresì la disciplina contenuta negli articoli 31 e 32 della citata legge.

Art. 57.

Controllo di gestione e di efficienza

La giunta regionale dispone almeno annualmente una relazione, previe verifiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici finanziari e di efficienza dei progetti o programmi precedentemente approvati, nonchè su tutte le iniziative di spesa, che si prestino a tale forma di riscontro, attuate dalle strutture amministrative regionali.

Art. 58.

Controllo della spesa delegata agli enti locali

Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli enti, separatamente da quelle di loro competenza e secondo le direttive fissate dalla Regione.

In ogni tempo il presidente della giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 59.

Funzione di controllo della commissione affari istituzionali

La commissione consiliare affari istituzionali effettua i controlli previsti dall'art. 44, terzo comma, dello statuto regionale e del regolamento interno del consiglio regionale, riferendone periodicamente al consiglio regionale.

Art. 60.

Controlli sulla gestione di tesoreria

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata a norma della legge regionale che disciplina il servizio medesimo.

La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè la utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 61.

Pubblicità dei movimenti di tesoreria

La giunta è tenuta a pubblicare mensilmente nel Bollettino ufficiale della Regione i movimenti di tesoreria e i relativi saldi.

Art. 62.

Rendiconto generale

Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati della gestione annuale del bilancio regionale.

Il rendiconto generale comprende: la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio.

Art. 63.

Formazione e approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale è formulato sulla base dello schema uniforme di rendiconto delle regioni indicato dal CIPE, ai sensi dell'art. 24 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e contiene i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale di cui agli articoli 25 e 26 della legge stessa.

Il rendiconto generale è presentato dalla giunta al consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

I revisori dei conti, entro il 15 giugno presentano la loro relazione al consiglio regionale che provvede alla approvazione del rendiconto, con legge, entro il 31 luglio.

Art. 64.

Nota preliminare al rendiconto

Al rendiconto generale è allegata una illustrazione dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto patrimoniale, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi contenuti nel programma economico regionale e nel bilancio.

Art. 65.

Cooperazione Stato-Regione

Ai fini della cooperazione di cui all'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata a deliberare apposite convenzioni con le amministrazioni statali, nelle quali debbono essere concordate le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi nonchè qualsiasi altra forma di reciproca collaborazione.

Ciascuna convenzione, dopo che sia stata resa esecutiva per la Regione e per l'amministrazione statale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cap. IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66.

Norme transitorie

Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati al 31 dicembre 1977 possono essere utilizzati conservando l'originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1978.

Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:

a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

A partire dal rendiconto generale per l'esercizio 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti nel bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Stato e mantenute fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1977 a norma del precedente comma del presente articolo, costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui alla presente legge.

Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale, il bilancio annuale ed il rendiconto consuntivo secondo le nuove modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, nonchè le norme che alle medesime si ricollegano, vanno in vigore con la presentazione, rispettivamente del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978 e, comunque, col 1° gennaio 1978.

In sede di prima applicazione della presente legge l'eventuale saldo finanziario negativo, accertato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 1977, dovrà essere eliminato con iscrizione nei bilanci dei tre esercizi successivi in quote annue non inferiori a lire cinquecento milioni.

Art. 67.

Norma finale

Per quanto altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 maggio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1977 (atto n. 691) e in data 3 aprile 1978 (atto n. 812) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 maggio 1978.

(5144)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1978, n. **24**.

Bilancio di previsione della regione Umbria per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *maggio* 1978)

(*Omissis*).

(5145)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. **25**.

Modifica alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 52.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 22 *del* 31 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 52, è sostituito dal seguente:

« E' concesso all'ospedale regionale di Perugia un contributo straordinario di L. 609.999.984, per l'esecuzione di opere dirette al completamento del nuovo complesso ospedaliero in località S. Andrea delle Fratte di Perugia, da eseguire con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10 e successive modificazioni.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è sottoposta alla revoca qualora entro e non oltre il 31 dicembre 1978 l'ospedale regionale di Perugia non utilizzi il finanziamento per le finalità di cui al comma precedente ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 22 maggio 1978

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 aprile 1978 (atto n. 826) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 maggio 1978.

(5146)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1978, n. **16**.

Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate, nonchè ai loro familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 16 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Estensione dell'assistenza farmaceutica

La regione Emilia-Romagna, al fine di attuare la finalità dichiarata nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21 e perseguita con gli interventi disposti dalla suddetta legge e da quelle successive del 3 gennaio 1974, n. 1 e del 16 gennaio 1975, n. 2, di promuovere l'intervento dello Stato che, nell'ambito della riforma sanitaria, deve assicurare una parificazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche a tutti i cittadini, contribuisce, secondo le norme della presente legge e fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, all'estensione dell'assistenza farmaceutica in favore delle categorie di cittadini di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Cittadini aventi diritto

Hanno diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica di cui al precedente art. 1:

1) i pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, artigiani, commercianti, che non usufruiscano già ad un altro titolo dell'assistenza farmaceutica, ad eccezione di quella eventualmente prestata dalle competenti casse mutue

Sono considerati pensionati delle categorie di lavoratori autonomi:

a) coloro che godono di trattamento pensionistico ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

b) i titolari di pensioni ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463;

c) i titolari di pensioni erogate dalla gestione speciale istituita presso l'istituto nazionale per la previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1966, n. 613;

2) gli invalidi civili, riconosciuti tali ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo e con esclusione delle spese farmaceutiche inerenti alle terapie connesse alla malattia invalidante per le quali esistono altre forme di copertura;

3) gli invalidi di guerra e gli appartenenti alle categorie assimilate, titolari di pensione ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, per le infermità non assistite dall'opera nazionale invalidi di guerra ai sensi del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e purchè non usufruiscano di assistenza a carico di detta opera nazionale a norma della legge 3 aprile 1958, n. 469;

4) i familiari a carico delle suddette categorie che non usufruiscano dell'assistenza farmaceutica ad altro titolo, intendendosi per familiari a carico:

a) il coniuge purché non separato o, in caso di separazione, il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 151 del codice civile, modificato dall'art. 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e, ancorché la separazione sia stata a lui addebitata con sentenza passata in giudicato, purché permanentemente inabile al lavoro e a totale carico o, almeno, avente diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del codice civile, modificato dall'art. 37 della legge 19 maggio 1975, n. 151;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;

c) i fratelli, le sorelle ed i minori regolarmente affidati;

d) gli ascendenti in linea retta, il patrigno, la matrigna, gli adottandi, gli affiliandi e le persone alle quali l'avente diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge fu regolarmente affidato.

I soggetti di cui al precedente comma, per avere diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica, devono possedere un reddito complessivo annuo non superiore a L. 2.000.000, risultante dalla dichiarazione prodotta ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di questa, dal certificato previsto dall'art. 3 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestante l'ammontare delle somme o valori percepiti durante l'anno.

I familiari di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente primo comma, punto 4), gli adottandi e gli affiliandi hanno diritto fino al compimento della maggiore età, ovvero, se frequentino una scuola secondaria di secondo grado o professionale, fino al ventunesimo anno di età, ovvero, se frequentino un corso di laurea, per tutta la durata del corso di studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Art. 3.

Modalità per ottenere l'assistenza

Per essere ammessi a beneficiare dell'estensione dell'assistenza farmaceutica, coloro che vi hanno diritto ai sensi della presente legge devono presentare domanda al comune di residenza, corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 2.

La dimostrazione del reddito annuo posseduto dovrà essere fornita a mezzo certificati rilasciati dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, ovvero a mezzo di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il possesso dei requisiti per ottenere l'estensione dell'assistenza farmaceutica è riferito a ciascun soggetto con riguardo all'anno scaduto ed immediatamente precedente a quello della presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo.

Il comune comunicherà l'avvenuta iscrizione o il diniego nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine, la domanda s'intende accolta.

Art. 4.

Fondo regionale

Per assicurare l'estensione dell'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge, è costituito un fondo pari a lire diciottomila per ogni soggetto avente diritto a detta assistenza a norma del precedente art. 2. A tale fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, i comuni accertano con deliberazione, anche mediante i comitati previsti dall'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 21, ove intendano continuare ad avvalersi di essi, i cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica; l'accertamento può essere rivisto ogni tre mesi.

La quota per ogni soggetto avente diritto all'assistenza farmaceutica, di cui al precedente comma, può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale.

Le quote del fondo assegnate ai comuni della regione possono essere integrate dai comuni e dalle province. Possono concorrere altresì all'integrazione, sulla base di accordi con i comuni, le casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.

Art. 5.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge è erogata in forma diretta nei limiti di una percentuale non superiore al 75% del costo dei farmaci prescritti. Tale percentuale è determinata dai comuni, possibilmente in modo uniforme nell'ambito di ciascuna provincia. La determinazione è effettuata sulla base di intese con gli enti che, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 4, concorrono all'integrazione delle quote del fondo assegnate alla Regione.

L'assistenza farmaceutica è limitata ai farmaci inclusi nel prontuario terapeutico previsto dall'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386, prescitti in conformità alla convenzione nazionale unica stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Alla suddetta assistenza farmaceutica si provvede, per i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 e, per i soggetti di cui ai punti 2) e 3) del primo comma del precedente art. 2 e per i loro familiari a carico, col fondo costituito dal contributo regionale e dalle eventuali occorrenti integrazioni dei comuni e delle province.

Art. 6.

Deleghe

Le funzioni relative all'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai soggetti aventi diritto ai sensi della presente legge sono delegate ai comuni.

Art. 7.

Convenzioni

Al fine di consentire una più efficiente erogazione dell'assistenza farmaceutica e di unificare e snellire le procedure, i comuni possono avvalersi delle casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, in base ad accordi con i commissari liquidatori delle stesse, affidando loro la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica.

Nel caso previsto dal precedente comma, la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica deve avvenire possibilmente su scala provinciale e può anche essere organizzata in forma unitaria per tutte le categorie dei soggetti assistiti.

Per la vigilanza e il controllo della gestione deve essere istituito un comitato, del quale facciano parte rappresentanti dei comuni, delle province, delle casse mutue e delle associazioni sindacali delle categorie aventi diritto all'assistenza.

Art. 8.

Direttive

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.

A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegatari, in modo particolare per assicurare le finalità di cui al precedente art. 7.

Le direttive della giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Sostituzione nell'esercizio di attività delegate

In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nella erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma del precedente art. 8, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.

Art. 10.

Revoca

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti.

La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.

Il consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente i rapporti non ancora definiti.

Art. 11.

Obblighi di informazione

La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Ai fini del controllo di cui all'art. 78 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna », gli enti delegatari sono tenuti, entro il mese di marzo di ogni anno, ad informare la Regione sull'entità della spesa effettuata nell'esercizio della delega, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati del servizio, relativi all'esercizio finanziario scaduto. Ove la gestione del fondo per l'assistenza farmaceutica sia stata effettuata dalle disciolte casse mutue dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti a norma del primo comma del precedente art. 7, queste dovranno fornire ai comuni i consuntivi delle spese effettuate con il fondo regionale per l'assistenza farmaceutica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui i comuni sono tenuti a informare la Regione, nonchè relazioni sintetiche sui risultati del servizio.

Art. 12.
Poteri di vigilanza regionale

La Regione conserva comunque il potere di vigilanza, di denuncia e di ispezione anche in concorso con i poteri attribuiti o delegati ai comuni o agli altri enti locali.

Art. 13.
Ricorsi

Contro il mancato riconoscimento del diritto all'assistenza farmaceutica, è sempre ammesso ricorso al sindaco del comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del non avvenuto riconoscimento.

Il sindaco provvede tempestivamente sentito, ove costituito, il comitato di gestione.

Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate, non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Art. 14.
Ripartizione del fondo regionale

Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 6, la Regione assegna a ciascun comune quota parte del fondo costituito ai sensi del primo comma del precedente art. 4, calcolata in base agli aventi diritto all'assistenza residenti nel comune stesso.

Una percentuale fino allo 0,8 % della quota assegnata, può essere utilizzata per spese generali di gestione.

La quota di cui al precedente primo comma viene erogata a ciascun comune in due rate semestrali anticipate. A tal fine il presidente della giunta regionale, in base a quanto disposto dalla giunta con la deliberazione di ripartizione del fondo, emette, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, i corrispondenti mandati di pagamento.

Art. 15.
Abrogazione di norme

Sono abrogate le leggi regionali 10 maggio 1973, n. 21, 3 gennaio 1974, n. 1 e 16 gennaio 1975, n. 2.

Art. 16.
Copertura della spesa

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978, previsto in L. 3.000.000.000 sia in termini di cassa che in termini di competenza, si provvede coi fondi già stanziati nel bilancio di previsione per l'esercizio stesso sul cap. 62720 dotato dello stanziamento di importo corrispondente nell'ambito del programma 07 « Igiene pubblica e medicina sociale » settore 03, sezione 5ª.

Per gli esercizi successivi al 1978, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna ».

Art. 17.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 62720. — Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscono ad altro titolo.
Stanziamento di cassa L. 1.013.000.000
(da lire 3.000.000.000 a lire 4.013.000.000)

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 85300. — Fondo di riserva di cassa L. 1.013.000.000

Art. 18.
Norme transitorie

L'accertamento dei cittadini aventi diritto all'assistenza farmaceutica, residenti in ciascun comune della Regione, per l'anno 1978, è effettuato entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1978, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini aventi diritto all'estensione dell'assistenza farmaceutica a norma del precedente art. 2, saranno rimborsati delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci. Il rimborso è subordinato a presentazione di documentazione probatoria delle dette spese e limitato alle prescrizioni farmaceutiche conformi alle disposizioni del secondo comma dell'art. 5 ed è effettuato nel rispetto delle disposizioni del terzo comma dello stesso art. 5. Restano ferme anche a tal fine le disposizioni dell'art. 7, in quanto applicabili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 maggio 1978

TURCI

(5149)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100781870)